

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo (Spagna) il 16 marzo 2016 — Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

(Causa C-158/16)

(2016/C 211/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Margarita Isabel Vega González

Convenuta: Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «condizioni di impiego» contemplata dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è contenuto nell'allegato della direttiva 1999/70/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso che essa include la situazione giuridica che consente ad un lavoratore con un rapporto di lavoro a tempo determinato, il quale sia risultato eletto a un incarico politico rappresentativo, di chiedere e ottenere, al pari di quanto previsto per il personale a tempo indeterminato, una sospensione del proprio rapporto di servizio con il datore di lavoro, per poi essere reintegrato nel proprio posto di lavoro una volta terminato il relativo mandato parlamentare.
- 2) Se il principio di non discriminazione contemplato dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è contenuto nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa regionale, come l'articolo 59.2 della Ley 3/1985 de ordenación de la función pública Asturiana, la quale precluda in modo totale e assoluto ai funzionari ad interim di ottenere il riconoscimento della posizione amministrativa di aspettativa per incarichi particolari quando essi risultino eletti come deputati al Parlamento, mentre il suddetto diritto viene riconosciuto ai funzionari di ruolo.

⁽¹⁾ GU 1999, L 175, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 21 marzo 2016 — Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS/vanHaren Schoenen BV

(Causa C-163/16)

(2016/C 211/39)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti

Ricorrenti: Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS

Resistente: vanHaren Schoenen BV

Questione pregiudiziale

Se la nozione di forma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1e, punto iii, della direttiva 2008/95/CE⁽¹⁾ (nelle versioni tedesca, inglese e francese rispettivamente «Form», «shape» e «forme») sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come contorni, dimensioni e volume (che possono essere espressi in tre dimensioni), oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali) del prodotto, come il colore.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU 2008, L 299, pag. 25).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 25 marzo 2016 — Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG**(Causa C-172/16)**

(2016/C 211/40)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Amtsgericht Düsseldorf

Parti*Ricorrenti:* Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer*Convenuta:* Swiss International Air Lines AG**Questione pregiudiziale**

Se l'accordo sul trasporto aereo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010 debba essere interpretato nel senso che il regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾ si applica, a norma del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), anche a passeggeri che intendono arrivare in un aeroporto svizzero con un volo proveniente da uno Stato terzo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of appeal (Irlanda) il 29 marzo 2016 — M. H./M. H.**(Causa C-173/16)**

(2016/C 211/41)

*Lingua processuale: l'inglese***Giudice del rinvio**

Court of appeal